

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 28 NOVEMBRE 2007

**“INCENTIVI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE  
PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1  
Oggetto

1. La regione Campania, in base alla competenza residuale in materia di sviluppo economico ed attività produttive e, in conformità con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato alle imprese, promuove azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale anche attraverso l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese.
2. La presente legge definisce i criteri generali cui si attengono gli aiuti regionali, destinati al finanziamento di interventi per lo sviluppo delle imprese che operano sul territorio regionale attraverso la concessione di incentivi, secondo criteri e metodi intesi a massimizzare l'efficacia complessiva e la rapidità e semplicità di attuazione, sulla base anche degli obiettivi conseguiti e delle esigenze del mercato.

3. La terminologia utilizzata nella presente legge fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. Per quanto attiene alla normativa di incentivi alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

## Art. 2

### Incentivi alle imprese con procedura negoziale: contratto di programma regionale

1. Il contratto di programma regionale è finalizzato a valorizzare la contrattazione programmata a livello regionale e a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti a generare positive ricadute sul sistema produttivo regionale.
2. Il contratto di programma regionale costituisce lo strumento regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali, per l'attuazione di politiche di sviluppo locale intese a :
  - a) attuare una politica selettiva per migliorare la capacità di innovazione e la qualità delle imprese attraverso la valorizzazione di determinati settori strategici;
  - b) promuovere ed attrarre investimenti produttivi sul territorio regionale per il rilancio dell'economia regionale;
  - c) far crescere il tessuto produttivo esistente, anche attraverso l'aggregazione economica delle imprese, l'allargamento dimensionale delle stesse e puntando sulle eccellenze;
  - d) assicurare l'efficacia e la coerenza dell'intervento pubblico, integrandone i diversi ambiti di intervento relativi ad attività produttive, ricerca ed innovazione tecnologica, formazione ed occupazione;
  - e) conseguire l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti di spesa in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;
  - f) favorire l'integrazione della Regione con il sistema finanziario coinvolto nel finanziamento delle iniziative e nel raggiungimento degli obiettivi economico-sociali prefissati.
3. Gli aiuti, a valere sul contratto di programma regionale stipulato tra la Regione ed il soggetto destinatario, consistono in incentivi alle medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio in forma associata, logistica integrata, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere, attraverso la procedura negoziale del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 6, per la realizzazione sul territorio regionale di un piano progettuale complesso ed integrato riferibile ad un'unica finalità di sviluppo ed articolato in diverse tipologie di investimento o di intervento, anche plurisettoriali, fortemente integrati, tesi a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese. L'ammissibilità agli aiuti è limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 107, tenuto presso la Banca d'Italia, a finanziare i singoli interventi previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti.

4. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.

5. Oggetto del contratto di programma regionale sono i singoli programmi di investimento localizzati sul territorio regionale facenti parte del piano complesso ed integrato di cui al comma 3, consistenti in iniziative produttive, in infrastrutture di supporto materiali e immateriali, essenziali e funzionali alla migliore attivazione dei programmi, in interventi per l'attivazione e la gestione di servizi comuni, in piani organici di attività di ricerca, di innovazione, di trasferimento tecnologico, di formazione, di incremento occupazionale, di internazionalizzazione, di salvataggio e rilancio di imprese in difficoltà.

6. Gli incentivi sono concessi in relazione alle spese ammissibili, individuate da apposito regolamento di attuazione e dettagliate nel disciplinare dello strumento di agevolazione nelle forme tecniche di cui al decreto legislativo n. 123/98, articolo 7, anche combinate, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, bonus fiscale, finanziamento agevolato, contributi in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea e condizionatamente ad apporto di capitale del soggetto destinatario in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

7. La concessione delle agevolazioni avviene a seguito di apposita istruttoria e valutazione delle istanze sulla base dei seguenti criteri:

- a) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;
- b) integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito o società di investimento o società finanziaria di cui al comma 3 nella forma di apporto di capitale di rischio;
- c) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in coerenza con il Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8 e successive modifiche, di seguito denominato PASER, e con il documento strategico regionale;
- d) fattibilità tecnica;
- e) fattibilità amministrativa;
- f) fattibilità economico-finanziaria;
- g) tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale;
- h) sostenibilità ambientale e risparmio energetico;
- i) positivo impatto sul sistema socio-economico.

8. La regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, applicando le sanzioni e gli interessi nei limiti previsti dal decreto legislativo n.123/98, in caso di mancato rispetto del divieto di cumulo di agevolazioni, dei vincoli di destinazione dei beni oggetto di agevolazioni, insussistenza di condizioni e degli elementi di valutazione del progetto, falsità di dichiarazioni, incoerenza tra gli investimenti realizzati e quelli ammessi a contributo, altri casi previsti dal contratto stipulato.

### Art. 3

#### Incentivi per nuovi investimenti con procedura automatica: credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi

1. Il credito d'imposta regionale per nuovi investimenti produttivi è finalizzato a razionalizzare e specializzare la strumentazione destinata al sostegno e allo sviluppo delle imprese sul territorio regionale e ad affrontare situazioni di carattere congiunturale.
2. Alle imprese che effettuano nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale, consistenti nell'acquisizione, anche nella forma della locazione finanziaria, di beni strumentali materiali ed immateriali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate sul territorio regionale, ad esclusione dei beni individuati da apposito regolamento, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nella forma di credito d'imposta o bonus fiscale, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 123/98, nel rispetto dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.
3. Gli aiuti rispettano le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni oggetto dell'agevolazione.
4. Gli investimenti di cui al comma 2 sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo diminuito del valore delle cessioni e delle dismissioni effettuate relativamente a beni di investimento della stessa struttura produttiva.
5. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale al valore degli investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta ed è utilizzabile con le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/98, articolo 7, commi 3 e 4. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER.
6. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
7. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi di cui al comma 6 sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto.

### Art. 4

#### Incentivi per l'incremento dell'occupazione con procedura automatica: credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

1. Il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione è finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile e la creazione di nuove opportunità di inserimento duraturo nel mondo del lavoro.

2. Alle imprese che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti o che ne stabilizzano l'occupazione nelle unità locali ubicate sul territorio regionale, sono concessi aiuti attraverso la procedura automatica e nelle forme di credito d'imposta o bonus fiscale di cui al decreto legislativo n. 123/98, articoli 4 e 7, nel rispetto dei limiti di intensità stabiliti dalla Commissione europea.
3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste, per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese, dalla disciplina comunitaria specifica.
4. L'agevolazione è concessa per ogni lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato in incremento rispetto al numero dei lavoratori a tempo determinato o indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. L'agevolazione è concessa anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la regola de minimis. Le assunzioni sono effettuate durante il periodo d'imposta fissato con provvedimento di attivazione della procedura di agevolazione e mantenute per un periodo di almeno tre anni.
5. L'incremento della base occupazionale è considerato anche al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
6. L'agevolazione è determinata in misura proporzionale ai costi salariali connessi ai posti di lavoro creati secondo quanto disposto dal comma 4 per il periodo massimo di due anni dalla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, l'agevolazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
7. La misura dell'agevolazione è differenziabile in riferimento alla durata del contratto di lavoro, alla condizione di disabilità e svantaggio dei lavoratori, ai settori o agli ambiti territoriali di intervento, in ragione di priorità e indirizzi adottati in coerenza con il PASER. Essa è utilizzabile, nel periodo d'imposta fissato con il disciplinare dello strumento di agevolazione, esclusivamente secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 123/98 articolo 7, commi 3 e 4.
8. L'agevolazione spetta se sono osservati i contratti collettivi nazionali, anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta, e se sono rispettate le prescrizioni per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia delle categorie protette prevista dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. L'agevolazione spetta, altresì, se è mantenuto il livello occupazionale raggiunto nelle unità locali ubicate sul territorio regionale a seguito delle nuove assunzioni per il periodo indicato ai commi 4 e 6 e se la base occupazionale complessiva per le imprese aventi unità locali ubicate anche al di fuori del territorio regionale registra un effettivo incremento.
9. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione da cui si evincono i risultati delle verifiche e del monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per settore, tipologia e dimensione d'impresa, area territoriale, sesso, età e professionalità.

## Art. 5

## Aiuti agli investimenti con procedura valutativa: incentivi per l'innovazione e lo sviluppo

1. Gli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo sono finalizzati a promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi e organizzativi di impresa, all'internazionalizzazione, all'incremento della dimensione d'impresa e della competitività sui mercati nazionali e internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale.
2. Alle imprese che realizzano progetti di cui al comma 1 sul territorio regionale sono concessi aiuti con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto capitale, finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, concessioni di garanzie, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio, ai sensi del decreto legislativo n. 123/98, articoli 5 e 7. L'ammissibilità agli aiuti può essere limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria di cui all'articolo 2, comma 3, a finanziare i singoli investimenti previsti con la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, con interventi di partecipazione temporanea al capitale, con prestiti partecipativi ovvero con interventi equipollenti.
3. Oggetto di agevolazione sono le spese di investimento, sostenute anche mediante contratti di locazione finanziaria, in beni materiali ed immateriali nuovi, spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, costi di gestione e funzionamento, comunque strumentali e necessari all'attuazione dei progetti di cui al comma 1.
4. Gli aiuti sono differenziati con l'emanazione degli atti di cui all'articolo 7, comma 3, in relazione a distinte finalità di politica economica, di determinate tipologie di impresa, di specifici ambiti e settori economici, di specifiche caratteristiche dei programmi di investimento e di gestione nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente legge e nel rispetto delle limitazioni, condizioni ed intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Essi non sono cumulabili con altri aiuti di stato a finalità regionale o con altri aiuti destinati ai medesimi beni e spese oggetto dell'agevolazione. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, oppure se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, la stessa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi sono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'agevolazione è rideterminata escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni precedenti si applicano anche se non è esercitato il riscatto.

## Art. 6

### Incentivi per il consolidamento delle passività a breve

1. Gli incentivi per il consolidamento a medio e lungo termine delle passività a breve sono finalizzati a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese aventi sede legale ed unità produttive ubicate sul territorio regionale e a facilitare il rapporto con il sistema creditizio e finanziario.
2. Sono concessi aiuti, con procedura valutativa e nella forma di contributo in conto interessi di cui al decreto legislativo n. 123/98, articoli 5 e 7, alle imprese che effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve, esistenti alla data di pubblicazione del bando, nei confronti di banche, anche in presenza di garanzie di confidi ovvero delle garanzie previste da fondi di garanzia nazionali o regionali, condizionate all'aumento del capitale sociale nella misura fissata con il disciplinare attuativo di cui all'articolo 7, comma 3.
3. L'aiuto rispetta le limitazioni e condizioni previste per i singoli settori di intervento e per alcune tipologie di imprese e settori soggetti a disciplina comunitaria specifica.
4. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi fino al totale del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro competente nella misura massima consentita secondo la regola de minimis, a condizione che il tasso passivo del finanziamento non ecceda la misura individuata con l'apposito disciplinare dello strumento di agevolazione. Al raggiungimento di tale massimale concorrono i contributi erogati in de minimis alla medesima impresa nel triennio precedente, da qualunque fonte essi provengono.
5. Il diritto al beneficio viene meno nei casi di insolvenza nel rimborso del finanziamento, di risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento, di cessazione dell'attività ovvero di assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa beneficiaria.

## Art. 7

### Modalità di attuazione

1. La disciplina di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 è adottata con appositi regolamenti.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede, in coerenza con il PASER, alla ripartizione delle risorse tra i diversi tipi di aiuto, nonché all'individuazione dei settori e degli ambiti territoriali specifici di intervento e delle priorità utilizzate nei criteri di selezione, anche in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati ed alle esigenze espresse dal mercato e dal sistema produttivo.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede all'emanazione di appositi disciplinari ed atti che consentono l'attivazione dei regimi di aiuto, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 123/98 ed alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
4. Sono abrogati, fatti salvi i rapporti giuridici pendenti:
  - a) l'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 15;
  - b) l'articolo 42 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 15;
  - c) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

5. La Giunta regionale, per le medesime finalità di cui alle norme abrogate, definisce, nell'ambito del regime di aiuti istituito all'articolo 5, specifici disciplinari per incentivi destinati:

- a) alle piccole e medie imprese artigiane;
- b) alla promozione dell'imprenditoria giovanile sul territorio regionale che garantisce l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale, la creazione di nuove opportunità di inserimento per le fasce svantaggiate, lo sviluppo di piccole e medie imprese, la promozione di attività in forma di lavoro autonomo, l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
- c) alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate, in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di importanza minore;
- d) alla promozione dello sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile.

I disciplinari definiscono i rapporti giuridici pendenti.

6. I disciplinari di cui al comma 3 sono parimenti definiti per agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, delle cooperative di produzione-lavoro e sociali.

7. La commissione consiliare competente, in tutti i casi in cui ne è richiesto il parere, si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

#### Art. 8

##### Monitoraggio e valutazione

1. L'amministrazione regionale provvede al monitoraggio ed alla valutazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime di aiuto e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. Il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi avvengono secondo criteri, modalità ed indicatori predeterminati in riferimento agli obiettivi fissati.

3. Entro il trenta novembre di ogni anno la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale contenente i risultati del monitoraggio e le valutazioni, nonché la ricognizione di tutti gli strumenti di aiuto operativi, al fine di valutare la coerenza complessiva del sistema e procedere alla razionalizzazione dello stesso.

#### Art.9

##### Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale: modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n.11

1. La necessità di garantire un efficiente e trasparente processo di attuazione degli strumenti agevolativi istituiti dalla presente legge, garantendo al contempo un'adeguata certezza nei tempi e nelle procedure attuative, rende necessario adeguare l'ordinamento amministrativo della Giunta regionale. Pertanto, al fine di rafforzare e razionalizzare l'azione amministrativa per l'attuazione del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11:



- a) “l’Area generale di coordinamento: Sviluppo attività settore secondario” è ridenominata “Area generale di coordinamento Sviluppo economico”;
- b) nell’ambito dell’area di cui alla lettera a), è trasferito il settore “Sviluppo e promozione delle attività commerciali”, già istituito nell’Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario”;
- c) per l’esercizio delle competenze in materia di politiche per l’industria, il commercio e la distribuzione, l’energia, l’artigianato e i comparti estrattivi, nell’ambito dell’area di cui alla lettera a), sono ridenominati i settori e rideterminate le relative funzioni secondo quanto di seguito disposto:
- 1) Settore: Programmazione delle politiche per lo sviluppo economico
    - 1.1. programmazione economico-finanziaria, monitoraggio delle azioni e degli interventi, gestione delle attività correlate alle competenze di programmazione e monitoraggio;
    - 1.2. promozione e gestione degli osservatori sul sistema produttivo regionale e i prezzi.
  - 2) Settore: Aiuti alle imprese e sviluppo degli insediamenti produttivi
    - 2.1. gestione degli strumenti di agevolazione a favore delle imprese e del sistema regionale della cooperazione di produzione-lavoro e sociale;
    - 2.2. gestione degli interventi di infrastrutturazione, valorizzazione, ottimizzazione delle aree di localizzazione produttiva, estrattiva e distributiva delle reti distributive e logistiche, degli interventi finalizzati alla localizzazione di impianti e reti per la produzione e la distribuzione di energia e all’ottimizzazione dei fabbisogni energetici e promozione dell’uso razionale dell’energia.
  - 3) Settore: Promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo
    - 3.1. gestione degli strumenti e interventi per la promozione, la tutela e lo sviluppo delle produzioni e dei sistemi territoriali regionali, per il marketing territoriale e l’attrazione degli investimenti, per i connessi progetti di internazionalizzazione e cooperazione internazionale;
    - 3.2. gestione delle azioni di promozione del sistema fieristico regionale;
    - 3.3. gestione degli strumenti di promozione dell’accesso al credito e alla finanza, degli strumenti finanziari immobiliari, di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio;
    - 3.4. gestione degli interventi per l’aggregazione degli operatori industriali, commerciali e artigiani in associazioni, consorzi, cooperative e società.
  - 4) Settore: Regolazione dei mercati
    - 4.1. attività di regolazione di competenza regionale e correlate attività di gestione e controllo.
    - 4.2. gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
    - 4.3. istituzione, regolamentazione e svolgimento di fiere, mercati e mostre;
    - 4.4. pianificazione e regolazione delle attività finalizzate all’utilizzo di acque minerali, acque calde e termali, alla produzione di acque minerali, alla realizzazione e gestione di impianti termali, alla produzione di energia, alle attività estrattive tramite l’utilizzo di cave e torbiere.

Art.10  
Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dei regimi di aiuto regionali previsti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura", nell'ambito 2 – Sviluppo economico –, Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", alla legge regionale n. 24/05, articolo 8.

Art. 11  
Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

*28 novembre 2007*

*Bassolino*

**LEGGE REGIONALE: “Incentivi alle imprese per l'attuazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

**Nota all'art. 2**

Comma 3.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.*

*Art. 6: “Procedura negoziale”.*

“1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento”.

*D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.*

*Art. 107: “Elenco speciale”.*

“1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti

nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47”.

#### Comma 6.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota al comma 3.*

#### *Art. 7: “Procedure di erogazione”.*

“1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.

3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il bonus fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.

5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.

8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.

9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi”.

#### Comma 7, lettera c).

*Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.*

*Art. 8: “1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le*

commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione bilancio e alla conferenza delle autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano.

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura".

3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale”.

Comma 8.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota al comma 3.*

**Nota all'art. 3**

Comma 2.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Art. 4: “Procedura automatica”.*

“1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal soggetto competente per la concessione, sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4. Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni, l'intervento è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato all'impresa il diniego all'intervento.

6. L'iniziativa è realizzata nel termine previsto dalla vigente normativa, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione, a pena di decadenza dell'intervento. L'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute, ivi compresi gli estremi identificativi degli eventuali impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza dei costi sostenuti alle tipologie ammissibili e la loro congruità. Tale perizia giurata non è obbligatoria esclusivamente nel caso di cui all'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il soggetto competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro il termine previsto dalle norme applicabili e comunque non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'intervento mediante unica somministrazione”.

*Art. 7 già citato nella nota all'articolo 2.*

Comma 5.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Commi 3 e 4 già citati nella nota all'articolo 2.*

**Nota all'art. 4**

Comma 2.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Art. 4 già citato nella nota all'articolo 3.*

*Art. 7 già citato nella nota all'articolo 2.*

Comma 5.

*Articolo 2359 del codice civile: "Società controllate e società collegate".*

"Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Comma 7.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Art. 7 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Commi 3 e 4 già citati nella nota all'articolo 2.*

**Nota all'art. 5**

Comma 2.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Art. 5: "Procedura valutativa".*



“1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda”.

*Art. 7 già citato nella nota all'articolo 2.*

#### **Nota all'art. 6**

##### Comma 2.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Art. 5 già citato nella nota all'articolo 5.*

*Art. 7 già citato nella nota all'articolo 2.*

#### **Nota all'art. 7**

##### Comma 3.

*D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 già citato nella nota all'articolo 2.*

##### Comma 4, lettera a).

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15: "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002".*

*Art. 16:* "1. I regimi regionali di aiuto, istituiti dalla legge regionale n. 10/2001, articolo 3, per le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono disciplinati dal regolamento approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 15 novembre 2001, n. 6125, e dai successivi regolamenti o bandi pubblici attuativi, fatti salvi eventuali procedimenti giurisdizionali in corso.  
2. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 10/2001, articolo 3, comma 5, non sono più applicate le norme previste dalla legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, titolo I, e successive modifiche ed integrazioni, non coerenti con il regime di aiuto indicato nel comma 1.  
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi avviati in attuazione delle norme precedenti. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.  
4. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, articolo 13, in caso di insufficienza dei fondi stanziati in bilancio, si procede ad una riduzione proporzionale delle percentuali indicate nella medesima legge, articolo 14, comma 3, fino alla concorrenza del fondo disponibile".

Comma 4, lettera b).

*Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15 già citata nella nota al comma precedente.*

*Art. 42:* "1. La Regione Campania promuove l'imprenditoria giovanile nel territorio regionale mediante azioni integrate che favoriscano l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale e la creazione di nuove opportunità di inserimento per le fasce svantaggiate, attraverso la concessione di contributi all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità che - anche sulla base dell'esperienza maturata nel contesto del cosiddetto "prestito d'onore" - incentivino lo sviluppo di piccole e medie imprese e la promozione di attività in forma di lavoro autonomo, conformemente ai regolamenti CE 12 gennaio 2001, n. 69 e 12 gennaio 2001, n. 70, approvando, altresì, il regime di aiuto istituito con Delib.G.R. 15 novembre 2001, n. 6122.

2. L'attuazione della disposizione di cui al comma uno, è disciplinata con regolamento di Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente. Il regolamento prevede, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 8 del regolamento CE n. 70/2001, l'integrazione con altri strumenti agevolati che favoriscono l'accesso al credito.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con lo stanziamento previsto dall'articolo 4 comma 6 della legge regionale n. 10/2001 a carico dell'apposita U.P.B. n. 2.66.143 "Sostegno alla creazione di nuove imprese" e con la dotazione aggiuntiva di euro 5.164.569,00 dall'U.P.B. 2.66.146, nonché attraverso risorse nazionali e comunitarie previste dal POR Campania 2000/2002 - Misura 4.2. azione g)".

Comma 4, lettera c).

*Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota all'articolo 2.*

*Art. 25, Commi 2,3,4,5 e 6:* "2. Per le stesse finalità di cui alle norme abrogate e riferite alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate a far data dall'anno 2005 è istituito uno specifico regime di aiuto in de minimis in conformità al Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, e sulla base di apposito disciplinare da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti da parte della Giunta regionale, limitatamente al 2006. Il regime è finanziato con le risorse già stanziata a valere sulla U.P.B. 2.67.151.

3. Per le annualità pregresse riferite agli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e 2004, le istanze presentate a valere sulla normativa abrogata sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte

degli uffici regionali competenti per materia.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, si istituisce uno strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne.

5. La Giunta regionale, sentite le commissioni competenti bilancio, attività produttive e pari opportunità è autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a disciplinare ed attuare lo strumento di cui al comma 4.

6. Lo strumento di agevolazione di cui al presente articolo è finanziato con le somme iscritte all'U.P.B. 2.66.143”.

#### **Nota all'art. 9**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota all'articolo 2.*

*Art. 8 già citato nella nota all'articolo 2.*

*Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 11: “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”.*

#### **Nota all'art. 10**

##### Comma 1.

*Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata nella nota all'articolo 2.*

*Art. 8 già citato nella nota all'articolo 2.*

#### **Nota all'art. 11**

##### Comma 1.

*Art. 43 dello Statuto: “Procedura di approvazione “ Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.*

*Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.”*

*Art. 45 dello Statuto: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”.....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.*

*Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.”*